



Repertorio n. 5956

Raccolta n. 4070

**COSTITUZIONE DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) questo giorno di martedì 5 (cinque) del mese di marzo.

In Venezia, negli uffici del Palazzo Patriarcale in Piazzetta Giovanni XXIII (Piazzetta dei Leoncini), San Marco 320/A.

Avanti a me dott. Marco Bianchini, notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia e residente a Venezia, sono comparsi i signori:

- S.E. mons. **Francesco Moraglia**, nato a Genova (GE) il 25 maggio 1953, domiciliato in questo Palazzo,

Patriarca di Venezia e in tale veste legale rappresentante delle:

“**Diocesi Patriarcato di Venezia**”, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.M.I. n. 132 del 31.01.1987, con sede in Venezia, Sestiere San Marco 320/A, codice fiscale 80013430279, iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Venezia al n. 176,

previo il parere del Consiglio per gli affari economici riunito in data 20 febbraio 2024 il cui estratto di verbale si allega al presente atto sotto alla lettera “**A**”;

“**Basilica Cattedrale di San Marco**”, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Attestazione del M.I. 19.03.1987, con sede in Venezia, Sestiere San Marco 333, codice fiscale 94008830278, iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Venezia al n. 180,

previo il parere del Consiglio per gli affari economici riunito in data 20 febbraio 2024 il cui estratto di verbale si trova allegato al presente atto sotto alla lettera “**A**”;

- Mons. **Fabrizio Favaro**, nato a Mirano (VE) il 23 ottobre 1978, residente in Venezia (VE), Dorsoduro 1, codice fiscale FVRFRZ78R23F241G,

che dichiara di intervenire nella sua veste di Rettore e legale rappresentante del

“**Seminario Patriarcale di Venezia**”, nominato con Decreto del Patriarca di Venezia in data 23 settembre 2014, Prot. di Cancelleria n. 230/14, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Attestazione del M.I. del 15.05.1987,

con sede in Venezia (VE), Dorsoduro 1, CF 00485070270, iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Venezia al n. 141,

in attuazione dell'autorizzazione del Patriarca di Venezia in data 1 marzo 2024, prot. CUR-2024-469 che rispettivamente si allegano in originale al presente atto sotto la lettera “**B**”.

Detti comparenti della cui identità personale e veste io notaio sono certo, col presente convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) La “**Diocesi Patriarcato di Venezia**”, la “**Basilica Cattedrale di San Marco**”, il “**Seminario Patriarcale di Venezia**”, come sopra rispettivamente rappresentati, costituiscono ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito CTS), degli articoli 42-bis

Registrato
all'Agenzia delle
Entrate di Venezia
il 11/03/2024
al n. 6170 serie 1T

del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019, art. 31 e seguenti, del D.Lgs n. 199 dell'8 novembre 2021 e degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Comunità Energetica Rinnovabile nella forma di Fondazione di Partecipazione avente la denominazione **“FONDAZIONE PATRIARCALE ENERGIA RINNOVABILE SOLIDALE ETS”**.

Una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore di cui agli artt. 11, 45 e seguenti del D.Lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione utilizzerà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS”.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2) La Fondazione, che non ha scopo di lucro, ha sede in Venezia (VE), Sestiere di San Marco 320/A.

Art. 3) La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e agisce secondo i valori evangelici della fraternità e della carità, ispirandosi ai principi della dottrina sociale, del rispetto della dignità della persona umana, del perseguimento del bene comune, della sussidiarietà e della solidarietà.

Gli scopi della Fondazione sono quelli previsti dall'articolo 4 dell'allegato Statuto sociale.

In particolare, essa svolge, a favore dei propri membri e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi e consistenti nell'attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199 dell'8 novembre 2021.

Art. 4) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme e dei principi dello statuto, disciplinante altresì lo scopo, le attività, il patrimonio, gli organi e l'estinzione della Fondazione stessa, composto di n. 23 articoli e che si allega al presente atto sotto la lettera **"C"** per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa datamene dai comparenti, che dichiarano di conoscerlo ed approvarlo.

Art. 5) I Fondatori nominano un Consiglio di Amministrazione nelle persone

dell'avv. Andrea Bodi, nato a Venezia (VE) il 1 luglio 1969 e residente in Venezia-Lido, via P. Renier 1,
CF BDO NDR 69L01 L736V

con il ruolo di Presidente;

del dott. Franco Olivetti, nato a Venezia (VE) il 6 maggio 1974, residente a Venezia-Marghera, via G. Ferraris 14,
CF LVT FNC 74E06 L736B;

con il ruolo di consigliere

dell'avv. Francesco Foltran, nato a Conegliano (TV) il 30 luglio 1987,

residente a Conegliano (TV)
CF FLT FNC 87L30 C957O,
con il ruolo di consigliere.

La legale rappresentanza, come per statuto, viene attribuita al Presidente, Avv. Andra Bodi e, in sua assenza o nel caso di suo impedimento al Vicepresidente.

Art. 6) Allo scopo di costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i Fondatori apportano e trasferiscono nella Fondazione qui costituita, ai fini della iscrizione al TRegistro del Terzo settore, destinandola al fondo iniziale, la somma complessiva di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante versamento a me Notaio, sul mio conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lettera b) della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mezzo di bonifico bancario eseguito in data 4 marzo 2024 tramite la Banca BPM S.P.A. di una somma di pari importo destinata a costituire il Fondo di dotazione vincolato al perseguimento degli scopi statuari e indisponibile.

Art. 7) I Fondatori nominano, per i primi 3 (tre) esercizi, un Organo di Controllo monocratico designato nella persona del dott.

DAVIDE MORETTI nato a Venezia il 1 novembre 1942, residente a Venezia, Cnnaregio 1220,

CF MRT DVD 92P01 L736H,

revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero di Grazie e Giustizia, con D.M. del 31 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento n. 14 della G.U. del 18 febbraio 2000, al n. 182389.

Art. 8) Gli esercizi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

Art. 9) I Fondatori richiedono che la Fondazione sia iscritta, al fine del suo riconoscimento e del conseguimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 del CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla Sezione "Altri Enti del terzo settore" di cui all'art. 46, comma 1, lett g) del CTS e, al riguardo, viene conferito disgiuntamente a ciascun membro dell'Organo amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile ed opportuna, anche apportando al presente atto e allo statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

Art. 10) Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della Fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dalla Fondazione, chiedendo l'applicazione dei benefici fiscali di legge previsti dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dell'imposta di bollo).

Art. 11) I Fondatori, con la sottoscrizione del presente atto, individuano univocamente nella Fondazione e, per essa, nel suo legale rappresentante, il soggetto delegato responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini

della quantificazione dell'energia elettrica condivisa.

I medesimi conferiscono delega alla Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo hanno approvato.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me notaio su di due fogli per sette intere facciate e fin qui di questa facciata ottava.

Viene sottoscritto alle ore 10,30

F.to Francesco Moraglia

F.to Fabrizio Favaro

F.to Marco Bianchini Notaio (L.S.)



DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA

Prot. CUR-2024-481

ALLEGATO A
al Num. 5956 di repertorio
..... 4070 di Raccolta

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI

20 febbraio 2024

Stralcio di verbale al punto n. 1

Oggetto DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA – BASILICA CATTEDRALE DI S. MARCO – SEMINARIO PATRIARCALE DI VENEZIA – ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE PATRIARCALE ENERGIA RINNOVABILE SOLIDALE ETS.

Il giorno 20 febbraio 2024, presieduto da S.E. mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia, alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio affari economici diocesano, per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

[omissis]

Sono presenti i consiglieri: Trevisanato Paolo, Vianello Claudio, Bianchini Anna, Boldrin Chiara, Garbuggio Marco, Berton don Roberto

Sono assenti i consiglieri: Senigaglia Roberto

Al punto 01 si discute:

Costituzione della Fondazione patriarcale energia rinnovabile solidale ETS.

Aperta la discussione, don Fabrizio Favaro ricorda che il punto all'o.d.g. era già stato presentato al Consiglio nella seduta del 17 gennaio 2024 e il Consiglio aveva espresso parere positivo alle bozze dello Statuto e del Regolamento invitando a perfezionare i testi.



Il rev.do Favaro provvede a presentare le bozze riviste e definitive dell'atto costitutivo e del regolamento della costituenda Fondazione patriarcale energia rinnovabile solidale ets.

I soci fondatori saranno tre enti ecclesiastici che per la propria missione hanno valenza per l'intera Chiesa di Venezia: la Diocesi Patriarcato di Venezia, la Basilica Cattedrale di San Marco e il Seminario Patriarcale di Venezia.

I Consiglieri confermano il parere positivo sui testi presentati. Il Consigliere Trevisanato indica che vi sono alcuni passaggi che vanno corretti dal punto di vista formale e che provvederà a specificare direttamente all'Ufficio amministrativo.

Il Consiglio, valutando positivamente la costituzione della Fondazione, esprime consenso perché l'ente ecclesiastico Diocesi Patriarcato di Venezia e l'ente ecclesiastico Basilica Cattedrale di San Marco, entrambi rappresentati legalmente dal Patriarca S.E. mons. Francesco Moraglia, vi partecipino come soci fondatori. Il Consiglio esprime parere favorevole perché il Seminario Patriarcale vi partecipi come socio fondatore. Poiché l'atto sarà sottoscritto alla presenta del notaio dott. Marco Bianchini, la Consiglieria avv. Anna Bianchini si astiene dalla votazione.

Mons. don Fabrizio Favaro
Vicario episcopale per gli affari economici





DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA

Prot. CUR-2024-469
pos. 1

ALLEGATO ^B
al Num. ⁵⁹⁵⁶ di repertorio
¹⁰⁷⁰ di Raccolta

Autorizzazione canonica per compiere atti di straordinaria amministrazione

VISTA l'istanza presentata dal rev.do mons. Favaro Fabrizio, legale rappresentante del Seminario Patriarcale di Venezia, con sede in Venezia, Dorsoduro 1, Comune di Venezia, intesa ad ottenere l'autorizzazione aderire come socio fondatore alla costituenda "Fondazione patriarcale energia rinnovabile solidale ETS";

VISTO il Decreto Patriarcale CUR-2023-1565 sugli atti di straordinaria amministrazione;


CONSIDERATO che l'atto richiesto risponde oggettivamente agli interessi della persona giuridica cui si riferisce e che su di esso si è espresso favorevolmente il Consiglio per gli affari economici in data 26 gennaio 2024;

SENTITO il parere del Consiglio diocesano per gli Affari economici in data 12 dicembre 2023 e 20 febbraio 2024;

L'ORDINARIO DIOCESANO AUTORIZZA

il Seminario Patriarcale di Venezia con sede in Dorsoduro 1, nel Comune di Venezia, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con attestazione del M.I. del 15/05/1987 e iscritto nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Venezia al n. 141, C.F. 00485070270, legittimamente rappresentato da mons. Fabrizio Favaro, rettore e legale rappresentante del medesimo, ad aderire alla costituenda "Fondazione patriarcale energia rinnovabile solidale ETS" in qualità di socio fondatore e al contestuale versamento della quota pari a € 10.000,00 (diecimila/00).

Venezia, 1 marzo 2024


mons. Angelo Pagan
vicario generale



Allegato C
al n. 5956 di repertorio
n. 4070 di raccolta

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"FONDAZIONE PATRIARCALE ENERGIA RINNOVABILE SOLIDALE ETS"

TITOLO I

Denominazione - sede - durata - scopi dell'associazione

Articolo 1 - Denominazione e durata

1.1 È costituita, su indirizzo del Patriarca di Venezia, la fondazione di partecipazione denominata **"FONDAZIONE PATRIARCALE ENERGIA RINNOVABILE SOLIDALE ETS"** (la "Fondazione"), dotata di personalità giuridica di diritto privato, secondo e nel rispetto della disciplina delle norme del Codice del Terzo Settore, dagli articoli 42-bis del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito con Legge 8/2020, art. 31 e seguenti del D.Lgs n. 199 dell'8 novembre 2021 e degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

1.2 L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli artt. 11, 45 e seguenti del D.Lgs. n. 117 del 2017.

1.3 La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Venezia, San Marco 320/a. Possono essere costituiti uffici o altre sedi secondarie in base alle determinazioni delle finalità proprie della Fondazione e alla determinazione degli organi della Fondazione.

2.2 La Fondazione opera nel territorio regionale. Il trasferimento della sede all'interno dei confini del Comune di Venezia non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio di amministrazione. Il cambiamento di sede deve essere comunicato agli uffici competenti.

Articolo 3 – Statuto

3.1 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto legislativo nr. 117 del 2017, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3.2 Il Consiglio di amministrazione propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea dei partecipanti lo delibera. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Fondazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 4 – Finalità e attività di interesse generale

4.1 La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e agisce secondo i valori evangelici della fraternità e della carità, ispirandosi ai principi della dottrina sociale, del rispetto della dignità della persona umana, del perseguimento del bene comune, della sussidiarietà e della solidarietà.

4.2 La Fondazione si propone, secondo l'indirizzo del Patriarca di Venezia e in collaborazione con le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici del Patriarcato di Venezia, di provvedere a favore dei propri membri e di soggetti terzi, allo svolgimento delle attività di interesse generale indicate all'art. 5 **lettera e)** del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

La Fondazione svolge attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021.

4.3 Più precisamente, la Fondazione, mediante l'opera prevalente volontaria dei propri membri, ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile solidale (CER) ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, del Decreto Legislativo nr. 199 del 2021, dei regolamenti di attuazione dello stesso e di tutte le future norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale della Fondazione è fornire come comunità di energia rinnovabile solidale benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri all'interno degli ambiti territoriali delimitati dal Decreto Legislativo nr. 199 del 2021 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.

4.4 Per raggiungere lo scopo suddetto, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER anche mediante la sottoscrizione e il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Fondazione o di soggetti terzi;
- b) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti finali o consumatori;
- c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.
- d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi legati alla condivisione dell'energia elettrica tra i membri della CER, consentendo che gli stessi conseguano i relativi benefici, anche economici, nel rispetto e in osservanza delle modalità definite dal Consiglio di amministrazione.
- e) gestire i rapporti con il Gestore servizi energetici (GSE);
- f) monitorare la produzione e i consumi dei membri con finalità di verifica e rendicontazione;
- g) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti e consentiti alle comunità energetiche rinnovabili dal Decreto legislativo nr. 199 del 2001.

4.5 La Fondazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, attività di carattere commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e/o finanziaria. La loro individuazione è operata da parte dal Consiglio di amministrazione. Fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili e agli Enti del Terzo Settore.

La Fondazione può percepire incentivi e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa, la Fondazione può concludere accordi con grossisti e trader.

La Fondazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

4.6 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS)-Decreto legislativo nr. 117 del 3 luglio 2017 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nr. 107 del 3 maggio 2021, ogni altra attività strumentale ritenuta utile ed in particolare:

- a) attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione. Fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.
- b) individuare opportunità di finanziamento e opportunità di partnership per la creazione o lo sviluppo di reti di competenza regionale, nazionali ed europee con particolare attenzione all'area coincidente con la Conferenza Episcopale Triveneto.
- c) promuovere o partecipare a eventi di formazione, promozione e sensibilizzazione dell'attività della Fondazione e della produzione e condivisione dell'energia rinnovabile;
- d) partecipare o supportare attività di ricerca nel settore delle fonti da energia rinnovabile anche in collaborazione con realtà ecclesiali, istituzioni pubbliche o private;
- e) partecipare, promuovere o sviluppare politiche di pianificazione territoriale per l'energia a beneficio dei membri o di altri enti territoriali;
- f) organizzare e offrire servizi accessori o complementari alle attività elencate nei punti precedenti;
- g) prestare ogni qualsiasi servizio comunque collegato alle attività di cui ai precedenti punti.

TITOLO II FONDATORI E MEMBRI

Articolo 5 – Membri, perimetro della CER. Sottogruppi, requisiti dei membri.

5.1 Possono far parte della Fondazione gli Enti ecclesiastici, gli Enti Territoriali, gli Enti pubblici e le autorità locali, gli Enti del terzo settore, le persone fisiche e le imprese private a condizione che per tali imprese la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale o industriale principale.

I membri della Fondazione si distinguono in Fondatori, Produttori, Consumatori e Onorari.

5.2 Sono **membri Fondatori** coloro che costituiscono la Fondazione sottoscrivendone l'Atto di Fondazione:

- a) Diocesi Patriarcato di Venezia;
- b) Basilica Cattedrale di San Marco;
- c) Seminario Patriarcale di Venezia.

5.3 Sono **membri Produttori** gli Enti ecclesiastici, gli Enti Territoriali, gli Enti pubblici e le autorità locali, gli Enti del terzo settore, le persone fisiche e le imprese private a condizione che per tali imprese la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale o industriale principale, che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sottesi alle cabine primarie rientranti nella zona di mercato coincidenti con il territorio del Patriarcato di Venezia e, comunque, entro l'estensione geografica massima di attività della Fondazione coincidente con la Regione Veneto. Il punto di connessione alla rete di distribuzione degli impianti di produzione di ciascun membro produttore può, altresì, prelevare energia dalla rete nei momenti in cui ciò sia necessario, senza che ciò comporti la decadenza della qualifica di socio produttore.

5.4 Sono **membri Consumatori** i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia sotteso alle cabine primarie rientrante nella zona di mercato coincidenti con il territorio del Patriarcato di Venezia e, comunque, entro l'estensione geografica massima di

attività della Fondazione coincidente con la Regione Veneto, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

5.5 I membri produttori e consumatori saranno suddivisi in sottogruppi coincidenti con le rispettive cabine primarie presenti nel territorio di azione della Fondazione.

5.6 Sono **membri Onorari** coloro che, per competenza o merito, vengono nominati all'unanimità dal Consiglio di amministrazione per fornire gratuitamente consulenza, consiglio e altre attività di alto profilo. Essi non partecipano agli organi direttivi.

Articolo 6 – Modalità di ammissione e quota di partecipazione.

6.1 L'adesione dei membri alla Fondazione, nel rispetto dei requisiti di ciascuna categoria, se non deliberato diversamente dal Consiglio di amministrazione, richiede il versamento di una quota di partecipazione il cui ammontare viene deliberato dal Consiglio di amministrazione.

I membri, per entrare a far parte della CER, devono essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto legislativo nr. 199 del 2001, ovvero di cui alle future norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.

Chiunque intenda aderire alla Fondazione successivamente alla sua costituzione deve:

- Presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, anche mezzo posta elettronica o su altri supporti informatici;
- Dichiarare espressamente di accettare le norme dello Statuto.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio di amministrazione delibera entro 45 (quarantacinque) giorni e dell'eventuale rigetto deve essere data comunicazione scritta e motivata all'interessato. La valutazione del Consiglio di amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione alla Fondazione oltre che sulle necessarie esigenze di bilanciamento di offerta e domanda energetica interne alla CER con riferimento ai volumi di produzione e consumo energetico della configurazione.

In esito all'ammissione il richiedente ammesso è iscritto nel Libro dei membri della Fondazione.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei membri

7.1 I membri della Fondazione, in relazione alla categoria di cui fanno parte, hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Fondazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire e combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2018/2001.

I membri mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

7.2 Tutti i membri hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dalla Fondazione;
- b) ricoprire cariche all'interno della Fondazione, fermo restando quanto stabilito dal presente Statuto;
- c) partecipare alle assemblee elettive con diritto di voto, fermo restando quanto stabilito dal presente Statuto;
- d) esaminare i libri della Fondazione facendone richiesta al Consiglio di amministrazione, il quale ne consentirà la consultazione personale presso la sede della Fondazione, con la facoltà di estrarne copie, anche parziali, a spese della Fondazione.

7.3 Le prestazioni fornite dai membri sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute e documentate ed autorizzate dal Consiglio di amministrazione.

7.4 I membri hanno il dovere di rispettare e far rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di versare le quote partecipative e/o i contributi, se previsti, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

7.5 I membri danno mandato alla CER ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione economica e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Legge e/o dal Regolamento.

7.6 I membri nominano la CER quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare alla stessa Fondazione la gestione dei pagamenti e degli incassi da e verso le società di vendita, come stabilito da specifico regolamento.

Articolo 8 - Recesso, decadenza ed esclusione dei membri

8.1 I membri cessano di appartenere alla Fondazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

8.2 I membri possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora il Consiglio di amministrazione decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere il membro che non intende continuare a essere parte della Fondazione, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che provi l'avvenuta ricezione.

Il recesso del membro ha effetto dalla data indicata dal medesimo nel rispetto del preavviso indicato.

8.3 È causa di decadenza e, quindi, di esclusione dalla Fondazione la perdita dei requisiti stabiliti del presente Statuto.

I membri sono tenuti a comunicare immediatamente e per iscritto alla Fondazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dalla Fondazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto partecipativo che qualsiasi beneficio connesso.

8.4 L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione solo per grave e ripetuto inadempimento degli obblighi che derivano dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, si indicano:

- a) danneggiamento morale o materiale della Fondazione;
- b) mancanza osservanza e adempimento alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
- c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali;
- d) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione.

Per gli enti e/o le persone giuridiche, l'esclusione dalla Fondazione può aver luogo anche a seguito di:

- a) trasformazione, fusione e scissione o, comunque, variazione della partecipazione di controllo dell'ente e/o della persona giuridica incompatibile con lo scopo, finalità e attività della Fondazione;
- b) trasferimento, a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- d) liquidazione giudiziale e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione dopo che al membro sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso

all'Assemblea dei partecipanti, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio di amministrazione.

8.5 Il membro receduto o escluso non può ottenere il rimborso delle quote partecipative, né vantare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti salvo che il Consiglio di amministrazione non deliberi diversamente.

8.6 Vi è successione nella posizione di un membro ogniqualvolta vi sia cessione del punto di prelievo o di immissione dell'energia elettrica. Il tale circostanza, il membro si impegna a comunicare al subentrante l'esistenza della Fondazione e la sua qualità di membro perché possa essere realizzato effettivamente il subentro.

Il subentrante subentra esclusivamente nella qualità di membro e non anche negli eventuali obblighi assunti dal cedente. Il subentrante potrà recedere in qualsiasi momento e, in modo analogo, può fare anche la Fondazione.

8.7 Nel caso di morte di un membro, gli eredi o coloro che gli succedono nel punto di prelievo o di immissione succedono automaticamente nella qualità di membro, salvo il normale diritto di recesso loro o della Fondazione.

TITOLO III

Organi della Fondazione

Articolo 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- € l'Assemblea dei Fondatori;
- € l'Assemblea dei Partecipanti;
- € il Consiglio di amministrazione;
- € il Presidente della Fondazione;
- € il Segretario (se nominato);
- € l'Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti (eventualmente);
- € il Comitato tecnico scientifico (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti dei membri.

Articolo 10 – Assemblea dei Fondatori

10.1 L'assemblea è composta dai membri Fondatori.

10.2 L'assemblea dei Fondatori:

- a) determina gli indirizzi generali della Fondazione e i relativi programmi di sviluppo degli scopi e delle attività e stabilisce le linee di azione in riferimento agli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- b) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- c) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, compresa la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio nel rispetto della legge e delle norme dello Statuto.

10.3 L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno 2 (due) dei membri fondatori.

L'Assemblea dei Fondatori è convocata mediante raccomandata o comunque con mezzi idonei dai quali si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. La convocazione deve essere inviata almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In caso di urgenza o necessità la convocazione può essere inviata anche 2 (due) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione. Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

10.4 L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati.

Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci Fondatori, il Consiglio di amministrazione e l'Organo di controllo (se nominato).

10.5 Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Fondatori presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione. L'Assemblea nomina al proprio interno un segretario della riunione.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario.

10.6 Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

10.7 Alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di controllo.

Articolo 11 – Assemblea dei partecipanti

11.1 L'Assemblea dei partecipanti è costituita dai membri Produttori e Consumatori.

L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta scritta di almeno 2 (due) membri dei Fondatori oppure di 2 (due) componenti del Consiglio di amministrazione o di 1 (uno) membro dell'Organo di controllo.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i membri che, al momento dello svolgimento dell'Assemblea stessa, siano in possesso dei requisiti per esserne membri.

Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i componenti del Consiglio di amministrazione, i componenti dell'Organo di controllo, il Segretario se nominato.

11.2 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Partecipanti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Partecipanti intervenuti o rappresentati. Ogni Partecipante esprime un solo voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

11.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio di amministrazione.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e la modalità dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni membro a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. In caso di urgenza o necessità l'avviso di convocazione può essere inviato anche 2 (due) giorni prima della data fissata per la convocazione.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti i membri dell'Assemblea dei partecipanti, il Consiglio

di amministrazione e l'Organo di controllo (se nominato).

L'Assemblea può essere tenuta in presenza, presso la sede o in altro luogo, purché in Italia. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

11.4 L'Assemblea dei Partecipanti:

- a) approva il bilancio consuntivo annuale e la destinazione dell'avanzo di gestione;
- b) approva, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;
- c) delibera sugli affari e le questioni che gli siano sottoposti dagli altri organi della Fondazione.

Articolo 12 – Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati per la prima volta nell'Atto Costitutivo della Fondazione.

Nei successivi rinnovi i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Patriarca di Venezia.

12.2 Sono ineleggibili nel Consiglio di amministrazione i soggetti:

- a) che si trovino nelle fattispecie previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e dall'art. 3 del Decreto legislativo nr. 39 del 2013. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.
- b) che ricoprono ruoli o cariche nel Parlamento nazionale e in quello europeo o che siano membri del Governo italiano o della Corte costituzionale;
- c) che ricoprono amministrative nelle amministrazioni territoriali dei Comuni, Province e Città metropolitane, Regioni che insistono sul territorio del Patriarcato di Venezia;
- d) che siano membri di altri Organi costituzionali o rilevanza costituzionale o di Organi dell'Unione Europea o della Magistratura;
- e) ricoprono cariche di componente di organi di indirizzo in enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Regione, Province e Città metropolitane e Comuni, o forme associative tra Comuni, con una popolazione superiore ai 20.000 (ventimila) abitanti.

12.3 I Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina. I Consiglieri sono riconfermabili.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Patriarca di Venezia provvede a nominare il sostituto entro 30 (trenta) giorni. I Consiglieri così nominati decadono con quelli in carica al momento della loro nomina.

12.4 I componenti del Consiglio di amministrazione decadono:

- a) per il sopravvenire di una causa ostativa prevista dalle leggi e norme dello Statuto;
- b) per assenza, senza giustificazione, per 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.

La decadenza viene rilevata dallo stesso Consiglio di amministrazione.

12.5 Sono causa di esclusione dal Consiglio di amministrazione:

- a) il mancato rispetto dello Statuto e dei regolamenti eventualmente emanati;

- b) l'aver arrecato danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) il trovarsi in situazione di effettivo o potenziale conflitto di interessi.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di amministrazione.

12.6 Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Inoltre, oltre a quanto già previsto dagli articoli del presente Statuto, al Consiglio di amministrazione spetta:

- a) approvare il Regolamento sulla ripartizione degli importi riconosciuti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) e d) del Decreto legislativo nr. 199 del 2021 e successive modifiche;
- b) assumere, nel rispetto della normativa vigente, ogni decisione sugli affari di straordinaria amministrazione, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili alla Fondazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari della Fondazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- c) promuovere la partecipazione della Fondazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- d) deliberare la stipula di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, aventi oggetto attinente alle finalità statutarie;
- e) deliberare il programma annuale delle attività proposto dal Presidente e individuare le azioni da svolgere per la realizzazione del suddetto programma;
- f) provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale della Fondazione e determinare il trattamento giuridico ed economico;
- g) deliberare sulle domande di nuove adesioni di membri Consumatori o Produttori, sui casi di recesso ed esclusione di singoli membri, sulla decadenza ed esclusione dei membri del Consiglio di amministrazione;
- h) predisporre il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale in conformità agli schemi adottati in attuazione del Decreto legislativo nr. 117 del 3 luglio 2017 e alle linee guida ministeriali;
- i) deliberare sull'utilizzo degli importi che dovessero essere riconosciuti alla CER dai provvedimenti attuativi del Decreto legislativo nr. 199 del 2021 e dall'art. 22 della Direttiva 2018/2001;
- j) deliberare sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute agli apparati;
- k) deliberare sull'eventuale quota di partecipazione e sul suo ammontare;
- l) nominare al proprio interno il Vicepresidente;
- m) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- n) promuovere e organizzare gli eventi della Fondazione;
- o) esercitare la competenza generale e residuale per tutti gli atti che non siano demandati dalla legge o dal presente Statuto ad altri Organi della Fondazioni e non espressamente delegati.

12.7 Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente. In caso di sua assenza dal Vicepresidente.

Il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno 2 (due) componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

12.8 Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

Il Consiglio di amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'eventuale Organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

12.9 Il Consiglio di amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio di amministrazione, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 10.6 del presente Statuto.

Il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno, ove non fosse già costituito, un Segretario dell'adunanza con il compito di redigere il verbale come previsto dall'art. 15 dello Statuto.

12.10 Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono tenere anche in modalità telematica purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

In tale circostanza l'adunanza del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Articolo 13 - Presidente

13.1 Il Presidente è nominato dal Patriarca di Venezia e dura in carica e (tre) esercizi ed è rieleggibile.

13.2 Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio di amministrazione, nonché l'assemblea dei Fondatori e l'Assemblea dei partecipanti, coordinandone i rispettivi lavori.

13.3 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei Fondatori, dell'Assemblea dei partecipanti e del Consiglio di amministrazione; coordina le attività della Fondazione; firma ogni atto che venga deliberato per l'esplicitazione degli affari e le attività che sono state deliberate; controlla l'osservanza del presente Statuto.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 14 - Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica per 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Articolo 15 - Segretario

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- a) organizza le riunioni del Consiglio di amministrazione, dell'Assemblea dei fondatori e dell'Assemblea dei partecipanti;
- b) redige i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione;
- c) svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- d) ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione;
- e) cura la tenuta dei libri della Fondazione.

Articolo 16 - Organo di Controllo

16.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale (da uno a tre membri) secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti, se collegiale, deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

L'Organo di controllo viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo della Fondazione. Nei successivi rinnovi dell'Organo di controllo, i componenti sono nominati dal Patriarca di Venezia. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di amministrazione.

15.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Provvede al riscontro della gestione finanziaria ed effettua verifiche di cassa. Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esprime il suo parere mediante relazione sui bilanci preventivi e consuntivi. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, all'Assemblea dei fondatori e quelle dell'Assemblea dei partecipanti che approva il bilancio.

16.3 All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge e alle linee guida ministeriali.

16.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.5 Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31 del Decreto legislativo nr. 117 del 2017 e negli altri casi previsti dalla Legge e ne ravvisi la necessità, il Patriarca di Venezia nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 – Comitato tecnico scientifico

17.1 Il Comitato tecnico scientifico è composto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che lo presiede, e dai Membri Onorari.

I membri del Comitato tecnico scientifico rimangono in carica per 3 (tre) anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovanti motivi da parte del Consiglio di amministrazione che li ha nominati oppure per dimissioni.

17.2 Il Comitato tecnico scientifico esercita funzioni consultive di alto profilo in relazione alle attività della Fondazione e, su delega del Consiglio di amministrazione, può sovrintendere a specifiche attività.

17.3 Il Comitato tecnico scientifico si riunisce in tutti i casi in cui il Presidente lo convochi o quando almeno la metà dei suoi membri lo richieda. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

Il Comitato tecnico scientifico è validamente costituito se sono presenti la maggioranza dei suoi membri e delibera in ogni caso a maggioranza dei presenti.

In ogni caso il Comitato tecnico scientifico è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti siano stati informati e non vi si oppongano.

17.4 Le riunioni del Comitato tecnico scientifico si possono svolgere anche per audi o video conferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 10.6 del presente Statuto.

17.5 La partecipazione al Comitato tecnico scientifico è gratuita e ai suoi componenti spetta esclusivamente eventualmente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per fini istituzionali se deliberate dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV

Patrimonio sociale

Articolo 18 - Patrimonio della Fondazione

18.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito in sede di costituzione dai Fondatori;
- da conferimenti di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi fatto dai membri Fondatori, Produttori o Consumatori;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di avanzi di gestione non utilizzati che, con delibera dell'Assemblea dei partecipanti, sono stati destinati espressamente ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

18.2 Il patrimonio della Fondazione è vincolato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei membri e deve essere gestito così da preservarne il valore nel tempo.

Articolo 19 – Fondo di gestione

19.1 Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea o Enti territoriali e da altri Enti pubblici o privati;
- dai contributi dei membri della Fondazione a fondo perduto o finanziamenti infruttiferi degli stessi membri della Fondazione;

- dai entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da contributi dello Stato, della Regione Veneto, da Enti locali, da Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, compresi gli incentivi previsti dal Decreto legislativo nr. 199 del 2021, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla CER, comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;
- da altri ricavi compatibili con i fini statuari e le finalità sociali, inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi derivanti da altri servizi che siano previsti dall'oggetto sociale della Fondazione.

19.2 Le rendite e le risorse della Fondazione, non destinate ad incremento del Patrimonio, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o di avanzi di gestione o fondi e riserve comunque denominati ai membri della Fondazione, Fondatori, Produttori e Consumatori, ai lavoratori, collaboratori o altri componenti degli Organi sociali.

Articolo 20 – Esercizio finanziario

20.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si conclude il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

Entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno deve essere approvato il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

20.2 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente della Fondazione o da membri del Consiglio di amministrazione, muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

20.3 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio, eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

20.4 Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'Assemblea dei partecipanti per l'approvazione un bilancio d'esercizio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme e schemi di attuazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea dei partecipanti, è depositato entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura dall'Organo di amministrazione.

20.5 Ricorrendo le condizioni di Legge stabiliti dall'art. 14 del Decreto legislativo nr. 117 del 2017, entro lo stesso termine di 120 (centoventi) giorni il Consiglio di amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il Bilancio sociale della Fondazione redatto con le modalità previste dalla Legge e dalle linee guida ministeriali.

20.6 Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Articolo 21 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

21.1 La Fondazione può essere sciolta esclusivamente con deliberazione adottata all'unanimità dall'Assemblea dei Fondatori, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri per gestire la fase della Liquidazione.

21.2 Il patrimonio residuo è devoluto, a norma dell'art. 9 del Decreto legislativo nr. 117 del 2017, fatta salva diversa destinazione stabilita dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera di scioglimento dell'Assemblea dei Fondatori.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 22 – Libri sociali

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei Membri della Fondazione;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee dei Fondatori, dei Partecipanti, del Consiglio di amministrazione. Nei rispettivi Registri devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- c) il libro delle riunioni dell'Organo di Controllo;
- d) il registro dei volontari.

Il libro delle riunioni dell'Organo di controllo è tenuto a cura dell'Organo stesso.

Articolo 22 - Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale.

I volontari sono ammessi con delibera del Consiglio di amministrazione e per la loro attività deve essere prevista idonea polizza assicurativa come previsto dall'art. 18 del Decreto legislativo nr. 117 del 2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Articolo 23 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.to Francesco Moraglia

F.to Fabrizio Favaro

F.to Marco Bianchini Notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo,
ai sensi
dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 D.Lgs 82/2005, è composto di 21 pagine.
Si rilascia alla parte